

Utilizzo di prodotti fitosanitari

In ambiente urbano pubblico e privato

**PROBLEMATICHE FITOSANITARIE EMERGENTI NEL
VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO**



SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

17 gennaio 2023 - Macerata

verde urbano

(definizione D.G.R. Marche n°603 del 27/7/2015)

Il verde urbano è l'insieme dei parchi e dei giardini pubblici e privati, dei parcheggi alberati e delle aiuole stradali sistemate a verde ornamentale, delle alberate stradali;

sono parte del verde urbano anche altre aree verdi ricadenti nel territorio urbanizzato che costituiscono o possono costituire elementi areali, lineari o puntiformi di connessione con il territorio extraurbano, quali gli orti urbani, gli incolti urbani, le scarpate, le siepi, etc.

Schema di regolamento del verde urbano

Mezzi chimici (Pesticidi)

Prodotti fitosanitari (Reg.1107/2009/CE)

Prodotti impiegati per la protezione dei vegetali

Biocidi (Reg. (UE) n. 528/2012)

Prodotti impiegati per la distruzione organismi nocivi per l'uomo, gli animali e l'ambiente

Prodotti fitosanitari

(Regolamento 1107/2009/CE)

Ambito di applicazione

- a) **proteggere i vegetali o i prodotti vegetali** da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
- b) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;

Prodotti fitosanitari

(Regolamento 1107/2009/CE)

c) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;

d) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;

e) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.

QUADRO NORMATIVO

NAZIONALE

- **Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari**
(Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014)
- **Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade.**
(Decreto MATTM 15 febbraio 2017)
- **Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.**
(Decreto MATTM 10 marzo 2020).

REGIONALE

- **Legge regionale n° 25/1988**
Divieto dell'uso dei fitofarmaci nei centri abitati
- **Legge regionale n° 6/2005**
Legge forestale
- **D.G.R. Marche n°603 del 27/07/2015**
Schema di regolamento del verde urbano
- **Legge regionale n° 33/2012**
Disposizioni regionali in materia di apicoltura

**Le Regioni e le Province autonome
possono predisporre Linee di Indirizzo**

**LEGGE REGIONALE 15 luglio 1988, n. 25 Divieto dell'uso dei
fitofarmaci nei centri abitati.**

Art. 1

Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico all'interno dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti, è vietato l'uso dei fitofarmaci che vengono impiegati per prevenire i danni causati alle specie vegetali da insetti o altri parassiti.

E' consentito derogare al divieto di cui al comma precedente in presenza di gravi fitopatie diagnosticate dall'osservatorio fitopatologico operante nel territorio regionale, ed eliminabili soltanto con l'impiego dei suddetti fitofarmaci.

Il Sindaco, sulla scorta delle indicazioni contenute nella dichiarazione dell'osservatorio fitopatologico ed in base alle prescrizioni del servizio igiene e sanità dell'unità sanitaria locale, ne determina le modalità ed i limiti di impiego.

QUADRO NORMATIVO nazionale

Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - PAN
Decreto 22 gennaio 2014

A.5 misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e **per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche** (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette) (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012)

A.5.6

Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili



*parchi e giardini pubblici
campi sportivi
aree ricreative*

*cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici
parchi gioco per bambini
superfici in prossimità di strutture sanitarie
piste ciclabili*

*zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze
aree monumentali e loro pertinenze
aree archeologiche e loro pertinenze
aree cimiteriali e loro aree di servizio ALTRO*



A.5.6


Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari **nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

Le Regioni e le Province autonome possono predisporre **Linee di Indirizzo** relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, in conformità a quanto previsto dal Piano.



**D.G.R. Marche
n°603 del
27/7/2015**

Schema di
regolamento del
verde urbano



**CAPO IV –
LOTTA AI PARASSITI, ALLE
MALATTIE E ALLE INFESTANTI**

A.5.6

Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari **nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

Le **Autorità locali competenti**, tenendo anche conto di tali Linee di Indirizzo, ove disponibili, **adottano i provvedimenti necessari** per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.



Comune di Pesaro
Area Pianificazione Ambiente
Servizio Qualità Ambiente



*REGOLAMENTO COMUNALE
DEL
VERDE URBANO
PUBBLICO E PRIVATO*

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 7 maggio 2007

A.5.6

Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari **nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

PRINCIPI GENERALI

1. E' fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.
2. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.

A.5.6

Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari **nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

3. Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.

4. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.

A.5.6.1

Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida

In ambiente urbano, le Autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuano:

- le aree dove il mezzo chimico è vietato;
- le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.



A.5.6.1

Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida

In particolare sono previste le seguenti misure:

1. i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, indicate al precedente paragrafo A.5.6;
2. in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Fraasi di rischio vietate

- R20 Nocivo per inalazione. **H332**
 - R22 Nocivo per ingestione. **H302**
 - R23 Tossico per inalazione. **H330/331**
 - R24 Tossico a contatto con la pelle. **H311**
 - R25 Tossico per ingestione. **H301**
 - R26 Molto tossico per inalazione. **H330**
 - R27 Molto tossico a contatto con la pelle. **H310**
 - R28 Molto tossico per ingestione **H300**
-
- R36 Irritante per gli occhi. **H319**
 - R37 Irritante per le vie respiratorie. **H335**
 - R38 Irritante per la pelle. **H315**

Frasi di rischio vietate

- R40 = H351 può provocare il cancro
- R41 = H318 provoca gravi lesioni oculari
- R42 = H334 può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
- R43 = H317 può provocare una reazione allergica della pelle
- R45 = H350 può provocare il cancro (.....)
- R48 = H372 provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta (.....)
-
- R60 = H360F può nuocere alla fertilità
- R61 = H360D può nuocere al feto
- R62 = H361F sospettato di nuocere alla fertilità
- R63 = H361D sospettato di nuocere al feto
- R64 = H362 può essere nocivo ai lattanti allattati al seno
- R68 = H371 può provocare danni agli organi (.....)

D.G.R. Marche n°603 del 27/7/2015
Schema di regolamento del verde urbano

ARTICOLO 33 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA

Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde. In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamature).

Soltanto per le alberate stradali, le aree sistemate con pavimentazioni o inerti, le piccole aiuole, le aree verdi infestate da specie vegetali non altrimenti eliminabili, le aree rurali e i terreni da preparare per la messa a dimora di piante ornamentali, oltre ai suddetti mezzi agronomici si potrà intervenire con erbicidi (diserbanti) secondo le seguenti modalità:

- prodotti ad azione residuale (es.: ~~isoxaben~~, oxifluorfen), distribuiti nel periodo autunno-invernale soprattutto nei primi anni di impianto;
- erbicidi fogliari (es.: glifosate, ~~glifosate-trimesio~~, ~~glufosinate-ammonio~~), distribuiti nel periodo primaverile - estivo.

D.G.R. Marche n°603 del 27/7/2015

Schema di regolamento del verde urbano

ARTICOLO 33 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA

.....

Sono comunque da preferirsi interventi di tipo fisico, quali ad esempio il pirodiserbo, o con attrezzi manuali e decespugliatori.

Per quanto concerne le specie rampicanti (soprattutto edera) su piante arboree, si dovranno effettuare interventi di contenimento mediante recisione dei fusti delle rampicanti stesse, avendo cura di non danneggiare la corteccia degli alberi ospite. Tale operazione è necessaria solo qualora i rampicanti compromettano con evidenza la vitalità di esemplari di particolare rilevanza.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano in caso di aree destinate dal Comune all'evoluzione spontanea.

A.5.6.2

Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida

Le Autorità locali competenti, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida e acaricida devono tener conto che:

1. sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) 1107/09, con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento CE 889/08.
2. In ogni caso è comunque escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

A.5.6.2

Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida

Le Autorità locali competenti, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida e acaricida devono tener conto che:

- 3) Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
- 4) Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frase di rischio R22 ed Irritanti con frasi di rischio R36 e R38, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica.

A.5.6.2

Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida

- 5) Entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, le Regioni e le Province autonome definiscono protocolli tecnici che regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
- 6) E' vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, **con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8.**

Per proteggere le api: non applicare durante la fioritura; non utilizzare quando le api sono in attività; rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione; eliminare le piante infestanti prima della fioritura; per le applicazioni in frutteto, assicurarsi che qualsiasi copertura in fiore sia falciata o pacciamata prima dell'applicazione.

A.5.6

Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad nelle aree agricole adiacenti ad aree frequentate da popolazione vulnerabile

Nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve determinazioni più restrittive delle Autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri.

I CRITERI AMBIENTALI MINIMI



Il personale che esegue i trattamenti fitosanitari è in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto o all'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Prodotti Fitosanitari per uso professionale

Prodotti Fitosanitari per uso non professionale

IL CASO DELLE PALME

Prodotti Fitosanitari per uso professionale

- Prodotti impiegabili per endoterapia (Abamectina e Acetamiprid)

Prodotti Fitosanitari per uso non professionale

- Prodotti impiegabili per aspersione (Acetamiprid)

Lotta biologica

- Nematodi entomopatogeni
- Funghi entomopatogeni

GRAZIE PER L'ATTENZIONE